

## CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.

### Ammissione alla classe successiva/sospensione del giudizio/rimodulazione PFI

#### TECNICO

Si procederà con la SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO per gli alunni che nello scrutinio finale riporteranno fino a tre discipline insufficienti non tutte gravissime.

Non saranno ammessi alla classe successiva gli studenti che nello scrutinio finale riporteranno quattro discipline tutte gravemente insufficienti ed una media **complessiva inferiore a 5/10 (media calcolata escludendo il voto di comportamento)**.

Nel caso in cui nello scrutinio finale lo studente riporti quattro discipline, tutte non gravemente insufficienti, ed una media **uguale o superiore a 5/10, calcolata come sopra**, il C.d.C. sospenderà il giudizio e darà supporto allo studente per il recupero estivo mediante l'indicazione puntuale dei moduli sui quali dovrà sostenere esami alla fine di agosto dell'anno di riferimento.

L'Ammissione all'esame di STATO è regolamentata dall'art. 13 del DLGS 62/2017 che per l'ammissione prevede il possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) svolgimento dell'attività di PCTO (**EX - alternanza scuola-lavoro**) secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

#### PROFESSIONALE

##### **A. Aluni ammessi con rimodulazione del PFI:**

Gli studenti del professionale, nel passaggio dal 1° al 2° anno, in caso di insufficienze allo scrutinio finale, sono ammessi con rimodulazione del PFI.

A seconda della gravità dell'insufficienza valutata, il CdC stabilirà se verificare il tutto entro il primo bimestre o entro il 1° quadrimestre. **Il recupero o meno del debito dovrà essere ratificato in sede di scrutinio preferibilmente intermedio.**

**Nel passaggio dal 2° al 3° e per gli anni successivi sino al 5° anno, si procederà come espressamente indicato in premessa per il tecnico.**

#### TECNICO E PROFESSIONALE

**In tutti i casi di NON AMMISSIONE il Consiglio di Classe deve sempre poter documentare quanto segue:**

- Iniziative di recupero attivate** nelle ore curriculari e/o in orario aggiuntivo ( a questo proposito lo studente che rifiuta la partecipazione deve formalizzare la sua non disponibilità che va acquisita agli atti);
- Verifiche puntuali** sulle attività di recupero, annotate sul registro elettronico in modo tempestivo;
- Comunicazione formale alle famiglie** (anche in caso di alunni maggiorenni – entro il mese di Aprile) in caso di rischio di **NON AMMISSIONE**

**CREDITO FORMATIVO UTILE ALL'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO**

Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli attestati riguardanti attività formative che inequivocabilmente attengano alla crescita umana e civile, culturale e artistica, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

**Non sono riconosciuti e valutati gli attestati rilasciati da singole persone**, ma solo gli attestati rilasciati da associazioni culturali, scuole ed enti.

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'Istituto entro il 15-maggio, per consentire l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

### **PER IL CREDITO FORMATIVO, LO STESSO SARÀ ATTRIBUITO SECONDO I SEGUENTI CRITERI:**

1. **attività extracurricolari che prevedano un minimo di 15 ore** certificate dall'istituzione o dall'ente presso cui sono state svolte e riconosciuti dal Consiglio di classe (attività culturali, di volontariato, di apprendistato o attività ricreative e sportive, certificazioni linguistiche rilasciate da Enti accreditati – competenze non formali).
2. **attività prevista, ed effettivamente svolta, nell'ambito del PTOF di Istituto** che abbia avuto esiti positivi in termini di interesse, partecipazione, acquisizione di conoscenze/abilità/competenze, come dichiarato dal docente esperto/tutor che ha curato l'attività. Le ore di presenza all'attività da valutare non possono comunque essere inferiori al **75%** delle ore totali previste

### **CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO**

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico, con riguardo a:

3. media dei voti;
4. assiduità della frequenza scolastica;
5. interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo in tutte le discipline;
6. partecipazione ad attività opzionali, complementari ed integrative organizzate dall'Istituto e/o da Enti, Associazioni riconosciute.

Ogni attività di cui si chiede la valutazione deve essere debitamente documentata e richiesta **entro il 15 maggio** di ogni anno.

Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso in numero intero nell'ambito delle bande di oscillazione stabilite con decreto ministeriale per il punteggio massimo previsto nell'arco dei tre anni.

**Gli insegnanti di Religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.**

In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe non attribuisce il punteggio che verrà invece espresso nello scrutinio finale dopo le prove di verifica.

**Non si dà luogo ad attribuzione del credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva.**

**A) Attribuzione del credito scolastico in relazione all'art. 15 del D.lgs 62/2017 come da tabella allegato A)**

Nella seguente tabella sono indicate le fasce di punteggio stabilite dal decreto legislativo n. 62/2017 per l'assegnazione del credito scolastico in relazione alla media dei voti:

**CANDIDATI INTERNI**

Media dei voti	CREDITO SCOLASTICO - (Punti)		
	I anno (classe 3 <sup>a</sup> )	II anno (classe 4 <sup>a</sup> )	III anno (classe 5 <sup>a</sup> )
$M < 6$	---	----	7-8
$M = 6$	7 - 8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

- Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

**B) Condizioni per l'attribuzione del punteggio massimo di fascia**

All'alunno verrà attribuito il punteggio massimo nell'ambito della banda di oscillazione del credito individuata dalla media dei voti, se la parte decimale è uguale o superiore **allo 0,50**.

**Se la media dei voti nella banda di oscillazione non è uguale o superiore allo 0,50, il consiglio può riconoscere il massimo della fascia se presenti almeno DUE** dei seguenti indicatori:

1. assiduità della frequenza - interesse e partecipazione al dialogo educativo in tutte le discipline;
2. Partecipazione ad attività complementari e integrative realizzate dall'Istituzione scolastica e dalla stessa riconosciute ( PON- Progetti di ampliamento...);
3. credito formativo per attività extra-scolastiche;
4. ottimo in religione/attività alternative

**Nel caso di giudizio sospeso, il credito attribuito alla ripresa dello scrutinio terrà conto solo della media dei voti all'interno della banda di oscillazione.**